

Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il ministero dell'Interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma dell'ordinanza del presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n.3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007 n. 3576

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, e n. 3559 del 27 dicembre 2006;

Considerato che risulta ancora particolarmente consistente il flusso dei clandestini che raggiunge le coste italiane determinando una situazione di elevata criticità a causa dei continui sbarchi;

Considerato che l'ingente afflusso di stranieri in Italia comporta un notevole incremento delle istanze di asilo, con la conseguente esigenza di adottare interventi immediati atti ad assicurare la piena funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Considerato che risulta necessario ed urgente consentire un più rapido espletamento delle procedure relative all'ingresso di lavoratori extracomunitari, con conseguente esigenza di procedere al monitoraggio degli immigrati sul territorio italiano;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di favorire un rapido superamento della situazione di emergenza;

Vista la nota del 6 marzo 2007 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota dell'8 marzo 2007 del Capo di gabinetto del Ministro dell'interno;

Vista la nota del 13 marzo 2007 del Ministero degli affari esteri;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, il Ministro dell'interno è autorizzato all'espletamento di apposite procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale nel limite numerico previsto dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'interno provvede al rinnovo dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006.
3. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché a quelli di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3551/2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato previsionale del Ministero dell'interno, esercizio finanziario anno 2007, in deroga all'art. 22, comma 21, della legge 27 dicembre 2006, n. 298. A tal fine il Ministro dell'interno, con propri decreti, provvede ad effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.
4. Con le medesime risorse e procedure di cui al comma 3 si provvede agli oneri conseguenti all'effettuazione di ore di lavoro straordinario da parte delle unità di personale in servizio presso il Ministero dell'interno autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3425/2005, e successive modifiche ed integrazioni.